

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI



Data: 30/03/2015

Prot. CGA 05 rev. 2

Pag 1 di 6

1. Definizioni

- 1.1. In queste Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato qui di seguito loro attribuito:
- 1.2. Acquirente: la società in nome e per conto della quale FCA Group Purchasing emette un Ordine sulla base di cui si perfeziona un Contratto di Acquisto;
- 1.3. Condizioni Generali di Acquisto: queste Condizioni Generali di Acquisto Beni Strumentali;
- 1.4. Contratto di Acquisto: un Ordine e l'accettazione del Fornitore di detto Ordine, sia espressa che per comportamento concludente, senza modifiche, eccezioni e/o condizioni di qualsivoglia genere;
- 1.5. Documentazione Tecnica: la documentazione tecnica del Fornitore necessaria e sufficiente per consentire all'Acquirente di installare, utilizzare, e mantenere e, se del caso, riparare correttamente il Prodotto, ivi inclusi, in via non esaustiva (i) le specifiche tecniche e di affidabilità del Prodotto nonché gli schemi e istruzioni per interfacciare il Prodotto con ogni altro macchinario già funzionante nel processo di produzione dell'Acquirente, (ii) le certificazioni di conformità del Prodotto, ove richieste dalle normative applicabili, e (iii) i manuali tecnici per il corretto utilizzo e manutenzione del Prodotto;
- 1.6. Fornitore: la Società identificata al fondo di queste Condizioni Generali di Acquisto;
- 1.7. Ordine: l'ordine di acquisto emesso da FCA Group Purchasing per conto dell'Acquirente e trasmesso al Fornitore, per posta, per via telematica, a mezzo file elettronico via internet, o nella diversa forma scritta concordata tra le Parti;
- 1.8. Parte/i il Fornitore e/o l'Acquirente;
- 1.9. Prodotto: un qualsiasi prodotto o macchinario fabbricato e/o distribuito dal Fornitore alla generalità dei clienti che non sia specificamente progettato su specifiche fornite dall'Acquirente e che per l'inserimento nel processo produttivo dell'Acquirente necessiti esclusivamente di adattamenti tecnici che non siano progettati dall'Acquirente medesimo. Sono in ogni caso esclusi dalla definizione di Prodotto i prodotti e/o macchinari che sono specificamente progettati per o dall'Acquirente e i prodotti e/o macchinari che per l'inserimento nel processo produttivo dell'Acquirente richiedono modifiche progettate per o dall'Acquirente;
- 1.10. Ricambi: tutte le parti e i componenti del Prodotto fabbricate e/o prodotte direttamente dal Fornitore o da questi acquistate presso terzi;
- 1.11. Specifiche Tecniche del Prodotto: le specifiche tecniche, tecnologiche e di affidabilità e gli standard di produzione a cui deve rispondere il Prodotto, così come indicate nell'Ordine, o, ove l'Ordine, in tutto o in parte, non le indichi espressamente, come dichiarate dal Fornitore nell'offerta presentata all'Acquirente o nella Documentazione Tecnica del Fornitore.
- 1.12. Variante d'Ordine: le istruzioni scritte emesse dall'Acquirente ed accettate dal Fornitore per introdurre una modifica o una variante ad un Prodotto in corso di fornitura, in accordo con quanto disposto dall'Articolo 7 di queste Condizioni Generali di Acquisto.

2. Ambito di applicazione delle Condizioni Generali di Acquisto

- 2.1. Queste Condizioni Generali di Acquisto, così come integrate e dettagliate da uno specifico Contratto di Acquisto, costituiscono gli unici termini e condizioni cui l'Acquirente è disposto ad acquistare il Prodotto, ad esclusione di qualsiasi altro set di condizioni contrattuali. In particolare non troveranno applicazione, e non potranno in alcun caso essere considerate parte integrante di un qualsivoglia contratto concluso tra l'Acquirente ed il Fornitore per l'acquisto di un Prodotto, eventuali ulteriori termini o condizioni riportate nell'offerta e/o nell'accettazione del Fornitore o in qualsivoglia documento da questi trasmesso all'Acquirente.
- 2.2. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto non si applicano ai contratti aventi ad oggetto la progettazione e/o lo sviluppo e/o la fabbricazione di un macchinario, impianto o sistema sulla base di specifiche fornite dall'Acquirente o la fabbricazione di un macchinario, impianto o sistema sulla base di un progetto elaborato e sviluppato dall'Acquirente o da terzi per conto di

Classificazione:
RISERVATO

Proprietà intellettuale FCA Group Purchasing S.R.L. a s.u.
Il presente documento non può essere riprodotto né portato a conoscenza di terzi
senza autorizzazione scritta di FCA Group Purchasing S.R.L.

questi ovvero sulla base di un progetto elaborato dall'Acquirente o da terzi per conto di questi e che debba essere sviluppato dal Fornitore. Detti contratti si intendono disciplinati dalle Condizioni Generali di Appalto per la Progettazione, la Costruzione e la Consegna di Macchinari di FCA Group Purchasing.

3. Emissione dell'Ordine e Perfezionamento del Contratto di Acquisto

- 3.1. Qualsiasi Contratto di Acquisto si conclude attraverso l'emissione di un Ordine da parte dell'Acquirente e la sua accettazione da parte del Fornitore. Detta accettazione potrà essere espressa, o per fatto concludente.
- 3.2. Ognuna delle Parti trasmetterà all'altra Parte le comunicazioni di cui al precedente Articolo 3.1. (i) in forma cartacea attraverso posta ordinaria o via fax, purché debitamente sottoscritto da parte di un rappresentante della Parte in questione, o (ii) per via telematica, attraverso internet, utilizzando portali di servizio predisposti a tal fine e modelli debitamente concordati.
- 3.3. L'Ordine di Acquisto inviato al Fornitore potrà essere revocato dall'Acquirente decorsi 5 (cinque) giorni dall'invio dell'ordine senza aver ricevuto da parte del Fornitore conferma scritta dell'avvenuta accettazione. L'Acquirente potrà esercitare la facoltà di revoca attraverso l'invio di una comunicazione scritta secondo le modalità sopra indicate.

4. Termini di consegna

- 4.1. Il Fornitore riconosce e prende atto che il termine di consegna, e di installazione, se richiesta nello specifico Ordine, è ritenuto dall'Acquirente inderogabile. Il Fornitore si impegna pertanto a consegnare e/o ad installare il Prodotto in conformità con i termini di consegna e/o di installazione indicati nello specifico Ordine.
- 4.2. Qualora il Fornitore non dovesse rispettare tali termini di consegna e/o di installazione ove essa sia prevista dal Contratto Acquisto, l'Acquirente avrà il diritto di richiedere ed ottenere dal Fornitore, a titolo di risarcimento danni, il pagamento di un importo pari allo 0,5% del prezzo del Prodotto, per ognuna delle due prime settimane di ritardo, e dell'1%, per ognuna delle successive settimane, o porzioni di settimana di ritardo, fino ad un massimo del 5% di detto prezzo.
- 4.3. L'Acquirente potrà dedurre gli importi dei risarcimenti di cui al precedente Articolo 4.2. dai pagamenti a qualsiasi titolo da esso dovuti al Fornitore.
- 4.4. Qualora il ritardo superasse il periodo di 3 (tre) mesi l'Acquirente avrà facoltà di risolvere il Contratto di Acquisto mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore, fatto salvo il diritto di richiedere al Fornitore, oltre pagamento degli importi di cui al precedente Articolo 4.2., il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 4.5. Il Fornitore dovrà consegnare il Prodotto nel luogo di destinazione indicato nell'Ordine. Fatto salvo quanto indicato nell'Ordine i costi e gli oneri di trasporto si intendono a carico del Fornitore.
- 4.6. Il Fornitore farà sì che al momento della consegna, il Prodotto sia accompagnato oltre che dalla Documentazione Tecnica, anche da un documento di trasporto, ove siano indicate tra le altre informazioni, la ragione sociale del Fornitore, il numero dell'Ordine, il numero degli imballaggi con i relativi contenuti e qualsivoglia altra indicazione espressamente richiesta nell'Ordine.

5. Conformità del Prodotto

- 5.1. Il Fornitore si impegna a fornire un Prodotto che (i) sia conforme alle Specifiche Tecniche del Prodotto di cui all'Ordine, o, ove l'Ordine, in tutto o in parte, non le indichi espressamente, a quelle dichiarate dal Fornitore nell'offerta presentata all'Acquirente o nella documentazione tecnica del Fornitore, (ii) rispetti tutti i requisiti tecnici e normativi vigenti per tutti i produttori di macchinari analoghi al Prodotto fornito, ivi incluse, in via non esaustiva ed in quanto applicabili,

le normative di recepimento delle direttive UE di prodotto, che stabiliscono i requisiti essenziali di sicurezza nonché alle successive norme UNI EN e CEI EN che determinano le soluzioni tecniche per il perseguimento di detti requisiti, alla luce dell'avanzamento dello stato dell'arte e (iii) sia esente da qualsiasi vizio o difetto di fabbricazione, di materiale e/o di progettazione ed in grado di essere normalmente utilizzato, in accordo con le Specifiche Tecniche del Prodotto, nei processi di produzione dell'Acquirente.

- 5.2. Fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 8 in tema di garanzia tecnica, l'Acquirente si riserva di chiedere al Fornitore il risarcimento di tutti i maggiori danni derivanti da una non conformità del Prodotto a quanto previsto dal precedente Articolo 5.1.

6. Installazione del Prodotto

- 6.1. Qualora l'Ordine richieda espressamente che il Fornitore installi il Prodotto presso lo stabilimento di destinazione, il Fornitore in accordo con l'Acquirente provvederà ad effettuare un preventivo sopralluogo presso tale stabilimento al fine di valutare congiuntamente tutto ciò che sia necessario per la suddetta installazione, posto che la stessa dovrà avvenire (i) in condizioni di assoluta sicurezza, ii) nel rispetto di tutte le disposizioni di legge applicabili in materia, ivi espressamente incluse, in via non esaustiva, quelle in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni, iii) senza causare alcun intralcio alle normali attività produttive svolte nello stabilimento.
- 6.2. Durante l'installazione del Prodotto presso lo stabilimento dell'Acquirente cui è destinato, il Fornitore (i) adotterà e farà adottare a tutti i suoi dipendenti e/o subappaltatori autorizzati dall'Acquirente e coinvolti nell'installazione, tutte le procedure e misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente in materia, predisposte al fine di assicurare che tutto si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, e (ii) rispetterà , e farà rispettare dai suoi dipendenti ed eventuali sub-appaltatori autorizzati, tutte le procedure in vigore negli stabilimenti dell'Acquirente.

7. Modifiche e Varianti d'Ordine

- 7.1. Nel corso della fornitura del Prodotto, l'Acquirente avrà il diritto di richiedere, mediante comunicazione scritta Varianti d'Ordine. Termini e condizioni di cui alla Variante d'Ordine, ivi incluse in via non esaustiva quelle relative a prezzo, termini e modalità di consegna verranno previamente concordate tra le Parti.

8. Garanzia Tecnica

- 8.1. Qualora nel periodo di garanzia il Prodotto dovesse risultare per un qualsivoglia motivo difettoso, incompleto e/o non conforme, l'Acquirente provvederà a comunicarlo al Fornitore e questi si impegna a porre rimedio a tale difetto, incompletezza e non conformità, a sue spese, entro un termine ragionevole, avuto riguardo alla complessità del problema e alla natura del difetto rilevato.
- 8.2. Nell'eventualità che il Fornitore non si attivi con le più opportune azioni per porre rimedio alla difettosità, incompletezza o non conformità del Prodotto entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi ed a condizione che tali difettosità, incompletezza o non conformità rendano il Prodotto inutilizzabile o solo parzialmente utilizzabile, l'Acquirente avrà la facoltà di richiedere ed ottenere dal Fornitore a titolo di penalità, il pagamento dell'1% (un per cento) del prezzo di Fornitura per ogni settimana di mancato funzionamento del Prodotto, fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento del danno.
- 8.3. Nel caso in cui il Fornitore, non abbia provveduto a porre definitivamente rimedio alla difettosità, incompletezza o non conformità del Prodotto, alla riparazione o sostituzione del Prodotto difettoso entro il termine di 90 (novanta) giorni solari dall'avvenuta segnalazione, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il relativo Contratto di Acquisto, fatto salvo l'ulteriore diritto al risarcimento dei danni. Qualora l'Acquirente si avvalga di tale facoltà, il Fornitore sarà tenuto (i) a ritirare il Prodotto presso lo stabilimento dell'Acquirente ove esso è stato installato, ogni onere

e spesa relativa restando a carico del Fornitore stesso, e (ii) a restituire all'Acquirente il prezzo di acquisto del Prodotto, maggiorato degli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data in cui l'Acquirente abbia corrisposto detto prezzo al Fornitore, fatto in ogni caso salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

- 8.4. La responsabilità del Fornitore durante il periodo di garanzia viene meno solo nel caso in cui il difetto del Prodotto sia stato causato da un uso errato, da mancata manutenzione o sia comunque dovuto a fatto e colpa del solo Acquirente.
- 8.5. Fatto salvo ogni altro maggior termine di durata concordato tra le Parti e di cui all'Ordine, il periodo di garanzia è pari a (i) 6 mesi a partire dalla data di messa in esercizio del Prodotto e (ii) 12 mesi a partire dalla data di consegna del Prodotto. Detto periodo di garanzia viene automaticamente prorogato in misura corrispondente al periodo durante il quale il Prodotto fornito è rimasto inutilizzato per difetti, riparazioni, ritardi imputabili al Fornitore.

9. Prezzo del Prodotto e Termini di Pagamento

- 9.1. Il prezzo del Prodotto è quello indicato nell'Ordine, comprende tutti i costi e le spese dettagliate nell' Ordine e/o comunque connesse con la fornitura e la consegna del Prodotto ordinato e si intende fisso ed invariabile fatta esclusiva eccezione per gli aumenti di prezzo precisati in una Variante d'Ordine emessa dall'Acquirente ai sensi dell'Articolo 7 che precede.
- 9.2. L'Acquirente corrisponderà detto prezzo in accordo con quanto previsto dall'Ordine, previo ricevimento di regolare fattura emessa dal Fornitore. Tale fattura dovrà indicare le informazioni ed i riferimenti specificati nell'Ordine, nonché la descrizione del Prodotto fornito ed il numero e la data di emissione di detto Ordine.
- 9.3. Il pagamento del prezzo da parte dell'Acquirente non costituisce accettazione o riconoscimento del fatto che il Prodotto fornito sia conforme alle Specifiche Tecniche del Prodotto o esente da vizi e difetti di qualsiasi genere.
- 9.4. Se non preventivamente autorizzato per iscritto dall'Acquirente, il Fornitore si impegna a non alienare, trasferire o cedere a terzi alcun credito che possa vantare nei confronti dell'Acquirente in relazione ed in conseguenza dell'esecuzione di un qualsivoglia Contratto di Acquisto per la fornitura di un Prodotto.

10. Ricambi

- 10.1. Il Fornitore garantisce all'Acquirente la fornitura delle parti e dei componenti per il Prodotto (i ricambi) per un periodo di tempo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di consegna e si impegna ad informare tempestivamente l'Acquirente dell'eventuale decisione di cessare la produzione di detti Ricambi..

11. Diritti di Proprietà Intellettuale e Riservatezza

- 11.1. Il Fornitore nel caso in cui dovesse incorporare nel Prodotto un qualche diritto di proprietà intellettuale di cui non sia titolare, si impegna fin da ora a (i) garantire di aver previamente ottenuto il consenso ad utilizzare tali diritti di proprietà di terzi e a (ii) assumere la difesa, se richiesto, di qualsivoglia azione intentata da terzi per violazione di diritti di proprietà intellettuale, e le relative spese, tenendo l'Acquirente manlevato e indenne da qualunque pretesa e/o rivendicazione di terzi fondata su una violazione di propri diritti di proprietà intellettuale in relazione al Prodotto fornito all'Acquirente

12. Forza Maggiore

- 12.1. Il Fornitore non sarà tenuto a rispondere del mancato o ritardato adempimento alle obbligazioni derivatigli da un Contratto di Acquisto, nel caso in cui possa provare che tale inadempimento è dovuto ad un evento di forza maggiore, intendendosi per evento di forza maggiore, un evento (i) che sia al di fuori del potere di controllo del Fornitore, (ii) che, al momento della sottoscrizione

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI



Data: 30/03/2015

Prot. CGA 05 rev. 2

Pag 5 di 6

degli specifici Contratti d'Acquisto, non era ragionevolmente prevedibile, al pari dei suoi effetti, dal Fornitore e, (iii) che non era altrimenti evitabile e/o rimediabile dal Fornitore stesso.

12.2. Al verificarsi di un evento di forza maggiore come sopra definito, il Fornitore provvederà ad informare l'Acquirente immediatamente e per iscritto, mediante lettera raccomandata, del verificarsi di detto evento nonché dei suoi effetti. I termini di consegna rimarranno sospesi per tutta la durata di tale causa di forza maggiore, fatto salvo quanto indicato al successivo Articolo 12.3.

12.3. Nel caso in cui l'evento di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 90 (novanta) giorni, l'Acquirente avrà la facoltà (i) di risolvere il Contratto di Acquisto in relazione al quale si sia verificato l'evento di Forza Maggiore, dandone preavviso scritto al Fornitore, mediante lettera raccomandata e (ii) di ottenere la restituzione di tutte le somme già previamente pagate al Fornitore.

12.4. In nessun caso ritardi causati da un sub-fornitore del fornitore, possono costituire un evento di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di questo Articolo 12, a meno che essi siano stati a loro volta causati da eventi di forza maggiore, così come definiti dal precedente art. 12.1.

13. Codice di Condotta e Principale Modello Organizzativo

13.1. Il Fornitore: (i) prende atto del contenuto del Codice di Condotta del Gruppo FCA e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conseguentemente adottato dall'Acquirente (reperibili all'indirizzo Internet <http://grouppurchasing.fiat.com/irj/portal/anonymous/FiatSpa-IT>) e si impegna a tenere un comportamento, in relazione all'attività oggetto di un qualsivoglia Contratto di Acquisto, conforme alle disposizioni previste in detti documenti.

13.2. Il Fornitore prende atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del Codice di Condotta e/o del Modello inerente l'attività oggetto del Contratto comporta un inadempimento grave da parte sua e legittima l'Acquirente a risolvere di diritto il Contratto stesso, fatto salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

14. Legge applicabile e risoluzione delle controversie

14.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto, nonché qualsivoglia Contratto di Acquisto che dovesse essere stipulato tra l'Acquirente e il Fornitore, saranno regolate ed interpretate sulla base della legge della Nazione ove ha sede l'Acquirente.

14.2. Qualunque controversia che dovesse insorgere in connessione con un Contratto di Acquisto sarà devoluta alla giurisdizione del tribunale competente per il luogo ove l'Acquirente ha la propria sede

14.3. In alternativa a quanto sopra stabilito, ciascuna Parte potrà intraprendere un'azione giudiziale dinanzi al tribunale competente per giurisdizione del luogo in cui l'altra Parte ha il suo domicilio, nel qual caso la controversia verrà decisa applicando la legge sostanziale della Parte convenuta, e il Contratto d'Acquisto si intenderà disciplinato e dovrà essere interpretato in conformità a detta legge.

15. Varie

15.1. Queste Condizioni Generali di Acquisto diverranno efficaci a partire dalla data in cui verranno sottoscritte dal Fornitore e si applicheranno a qualsivoglia Ordine di Fornitura Prodotto successivamente sottoscritto tra le Parti, restando peraltro inteso che in caso di difformità tra le previsioni di queste Condizioni Generali d'Acquisto e quelle di un Ordine, prevarranno quelle di cui all'Ordine.

15.2. Ogni diritto o rimedio dell'Acquirente previsto da queste Condizioni Generali d'Acquisto e/o da uno specifico Contratto d'Acquisto non pregiudica ogni altro diritto di legge dell'Acquirente, sia esso previsto o meno dalle presenti Condizioni Generali d'Acquisto e/o da un Contratto d'Acquisto.

Classificazione:
RISERVATO

Proprietà intellettuale FCA Group Purchasing S.R.L. a s.u.
Il presente documento non può essere riprodotto né portato a conoscenza di terzi
senza autorizzazione scritta di FCA Group Purchasing S.R.L.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI



Data: 30/03/2015

Prot. CGA 05 rev. 2

Pag 6 di 6

- 15.3. Eventuali modifiche e variazioni ad un dato Contratto di Acquisto si intenderanno valide ed efficaci soltanto se risultante da atto scritto debitamente sottoscritto da un rappresentante, dotato degli opportuni poteri, di ognuna delle Parti.
- 15.4. Sempreché non sia stato previamente autorizzato per iscritto dall'Acquirente, il Fornitore non potrà cedere, in tutto o in parte, il Contratto di Acquisto, nonché qualsivoglia diritto ed obbligazione da esso nascenti.
- 15.5. Nel caso in cui una qualche previsione di queste Condizioni Generali d'Acquisto sia invalida, illegittima, o inefficace ai sensi di quanto disposto da una qualsivoglia Norma di Legge, tale invalidità, illegittimità o inefficacia non si estenderà in alcun modo alle altre pattuizioni qui previste.

FIRMA PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE	
RAGIONE SOCIALE DELL'APPALTANTE	
NOME	TIMBRO E FIRMA
TITOLO	
DATA	

Per l'eventualità che l'Acquirente sia una società Italiana, con conseguente applicazione della legge Italiana come previsto dall'art. 14.1. sopra riportato, il Fornitore espressamente approva, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 comma II cod. civ., gli articoli di queste Condizioni Generali di Acquisto qui di seguito indicati:

Articoli 2.1 (Non applicabilità di condizioni contrattuali riportate nell'offerta, nell'accettazione e nei documenti emessi dal Fornitore), 3.1 (Accettazione tacita dell'Ordine), 4.1 (Inderogabilità dei termini di consegna), 4.2 (Pagamento delle penali per ritardata consegna), 4.4 (Diritto di risoluzione del Contratto di Acquisto in caso di ritardata consegna), 5.1 (Obbligo del Fornitore di fornire un Prodotto Conforme), 7.1. (Varianti d'Ordine e variazioni del corrispettivo), 8.1 (Termini della garanzia e rinuncia ai termini di prescrizione per la notifica di difetti del Prodotto), 8.2 (Pagamento delle penali e degli eventuali maggiori danni in caso di mancato rimedio della difettosità e/o inutilizzabilità del Prodotto), 8.3 (Diritto di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'obbligo di riparazione a carico del Fornitore), 8.5 (Proroga del periodo di garanzia per cause imputabili al Fornitore), 9.1 (Invariabilità del prezzo indicato nell'Ordine eccetto per aumento risultante dalla Variante d'Ordine), 9.4 (Divieto di cessione del credito), 11 (Diritti di proprietà intellettuale), 12.3 (Diritto dell'Acquirente di risoluzione del Contratto a seguito del permanere di un evento di forza maggiore), 13.2 (Diritto dell'Acquirente di risolvere il Contratto di Acquisto in caso di violazione del Codice di Condotta), 14 (Legge applicabile, e foro competente), 15.4 (Divieto di cessione del Contratto se non previamente autorizzata).

FIRMA PER ESPRESSA APPROVAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE	
RAGIONE SOCIALE DELL'APPALTANTE	
NOME	TIMBRO E FIRMA
TITOLO	
DATA	

Classificazione:
RISERVATO

Proprietà intellettuale FCA Group Purchasing S.R.L. a s.u.
Il presente documento non può essere riprodotto né portato a conoscenza di terzi
senza autorizzazione scritta di FCA Group Purchasing S.R.L.